



Art. 2059

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito SOLO nei casi previsti dalla legge.



IL Sottosistema della responsabilità civile diventa, così, un satellite sperimentale di **ingegneria sociale** (che si allontana **definitivamente dall'orbita dello speculare sottosistema penalistico**), demandata, quanto a genesi e funzioni, quasi interamente agli interpreti, il cui compito diviene sempre più lo studio dei **criteri di traslazione del danno**».

la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del "più probabile che non»»; (Cass. sez. III, n. 21619, 16.10. 2007, *DResp*, 2008, I, 43).



LA FINE DEL DANNO TANATOLOGICO: CASS. SEZIONI UNITE n. 15350/2015

UNA SENTENZA IMPORTANTE (piu' che per quel che conferma sul danno da morte) PERCHE':

- **INTEGRA UN SEGNO DEI TEMPI**
- **ESPRIME UNA CONCEZIONE CHIARA E NETTA DEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA ILLECITO (tra *coscienza sociale e concezione paneconomica del danno e della responsabilità*).**



LA FINE DEL DANNO TANATOLOGICO: CASS. SEZIONI UNITE n. 15350/2015

L'attuale impostazione, sia dottrinarina che giurisprudenziale, (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l'area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso **oggettiva**, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell'analisi economica del diritto) evidenzia come **risulti primaria l'esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.)** dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno.

La prospettiva consolatoria e redistributiva e i danni terminali...



LA FINE DEL DANNO TANATOLOGICO: CASS. SEZIONI UNITE n. 15350/2015

SUI DANNI PUNITIVI.....

Da quanto già rilevato, inoltre, la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l'obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza (v., tra le tante, Cass. n. 1704 del 1997, n. 3592 del 1997, n. 491 del 1999, n. 12253 del 2007, n. 6754/2011) e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltre che consolatoria), tanto che si è ritenuto non delibabile, per contrarietà all'ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni "punitivi" (Cass. n. 1183 del 2007, n. 1781 del 2012), i quali si caratterizzano per un'ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito.



DOPO LA FINE DEL DANNO TANATOLOGICO E CASS. SEZIONI UNITE n. 15350/2015

QUALE UTILITA', DUNQUE, ALLA "CONTROREAZIONE" PUNITIVA?

E QUALI PERICOLI, INVECE?

**DI DERIVA RISARCITORIA (IN UN SISTEMA CHE VEDRA'
AUMENTARE LE POSTE DI DANNO PATRIMONIALE..... Cass. 14
ottobre 2015 n. 20615)**

DI NON ASSICURABILITA' DELLA SANZIONE.....



PESI, CONTRAPPESI, REDISTRIBUZIONE E SOLIDARIETA'

Art. 2 Cost.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei **doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.**



TRA TUTELA DELLA “PARTE DEBOLE” ED ESIGENZE DI PEREQUAZIONE.

- Verso una più equa considerazione della posizione del danneggiato (i vantaggi della responsabilità per rischio...);
- Il sistema di pesi e contrappesi, fuori dalla logica sanzionatoria, non può travolgere il danneggiante;
- Il bilanciamento degli interessi in gioco (e la leva solidale) fuori e dentro ai **sistemi obbligatoriamente assicurati**



LA POSIZIONE, DIFFICILMENTE EQUIVOCABILE, DELLA CORTE COSTITUZIONALE (Sent. n. 111/2012)

*“non venendo in discussione il condizionamento ex se dell'accesso alla giurisdizione, la cui compatibilità con il precetto dell'art. 24 Cost., ove giustificato da esigenze di ordine generale, è stata, reiteratamente, riconosciuta dalla giurisprudenza di questa quel che il rimettente denuncia come irragionevole, ed eccessivamente oneroso per l'interessato, e cioè l'“irrigidimento del filtro all'accesso alla giurisdizione”, si rivela come un meccanismo la cui ratio è, in realtà, **quella di rafforzare**, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum.*



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

**Cass. SS. UU., 29 aprile 2015, n.
8620 ed il concetto ampio di
circolazione stradale**



Secondo la Suprema corte, l'ambito applicativo della disciplina sulla rc auto è diverso rispetto a quello dell'art. 2054 c.c. **Per altro verso, la disciplina della rc auto riserva ai danneggiati dei mezzi di tutela (come, ad esempio, l'azione diretta) più ampi rispetto alla mera garanzia del patrimonio dell'assicurato (propria dell'assicurazione ex art. 1917 c.c.), i quali si ispirano al fondamentale principio di solidarietà sociale, così come già ricordato dalla Cassazione (v. Cass. 7 giugno 2011, n. 12408) e più recentemente dalla Corte costituzionale (Cor. Cost. 16 ottobre 2014, n. 235).**



Il rischio di posizione” del proprietario (*cuius commoda eius et incommoda*) : la pericolosità del veicolo non si relaziona solo con gli eventi tipici della circolazione (marcia, [sosta], partenza, ecc.), ma è correlato all'insieme delle specificità che lo caratterizzano e che, nella loro globalità - comprensiva, cioè, anche di speciali operazioni che ne caratterizzano la funzione - interferiscono con la presenza di cose e pedoni, allorché vengano poste in essere nelle aree destinate alla circolazione».

Ne consegue, pertanto, che la copertura assicurativa obbligatoria per la rc auto sarà operativa in relazione a tutte le attività (anche operativo/funzionali) a cui è destinato il veicolo che “circoli” su strada di uso pubblico o aree ad essa equiparata.



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

VIA LIBERA DELLA CONSULTA ALL'ART. 139 DEL CAP: FINE DI UN'EPOCA?



I principi chiave:

- 1 - **Il diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non costituisce un valore assoluto e intangibile**, bensì controbilanciabile, con ragionevolezza, da altri valori;
- 2 - Il **sistema vigente della R.c. auto**, in quanto obbligatoriamente assicurato, **persegue anche fini solidaristici** e postula che l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato si misuri con quello, generale e sociale, **degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi** (si veda sentenza Cass. n. 12408/2011).



I principi chiave:

3 - Il meccanismo legale standardizzato di quantificazione del danno lascia, comunque, al giudice uno spazio di personalizzazione del risarcimento (in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato) il cui limite, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti, risulta ragionevole e non censurabile.

4) Non si pone un problema di disparità di trattamento rispetto ai danneggiati di “diritto comune”, dal momento che, al contrario, i danneggiati dalla circolazione stradale possono contare su di un sistema di tutele assicurative del tutto eccentriche rispetto allo schema dell’art. 1917 c.c. (art. 144 CAP - dolo - circolazione *prohibente domino*)



Cass. civ. 17209 del 27 agosto 2015 (relatore D'Amico)

In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si **può escludere il ed. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria**, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma "**l'autonomia ontologica del danno morale**", e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.



Cass. civ. 17209 del 27 agosto 2015 (relatore D'Amico)

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad **una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale**, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che **comporterebbero una minore tutela del danneggiato**. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, **in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice delle assicurazioni private**. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

Il danno morale fuori e dentro agli artt. 138 e 139 del C.A.P.

**da Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 2015
(cons. rel. G. Travaglino)
al DDL Concorrenza**



Art. 138, co. 3, CAP

- Danno biologico per lesioni di non lieve entità-

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Art. 139, co. 3, CAP

- Danno biologico per lesioni di lieve entità-

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

QUALE DANNO MORALE, QUANDO C'E' DANNO BIOLOGICO?

IL DANNO BIOLOGICO COME INTRINSECAMENTE PSICHICO.....

***DEFINIRE PER COMPRENDERE.....
SE POSSIBILE***



LA PROVOCAZIONE

L'ESIGENZA DI COSTRUIRE UN SISTEMA IN EQUILIBRIO, SENZA SPRECHI E SENZA PROMESSE NON MANTENIBILI ALLO STATO DELLE SCARSE RISORSE DISPONIBILI E' UN PROBLEMA PUBBLICO, SPECIE IN ITALIA

MA PERCHE' PARTIRE DAI DANNEGGIATI?



E PERCHE' NON PARTIRE **ANCHE** DA QUI, SEMMAI IL TEMA E' EDUCARE IL SISTEMA ED EDUCARE LE COMPAGNIE A VINCERE IL PREGIUDIZIO.

IL **SERVIZIO** LIQUIDATIVO tra ETICA E NORMA



Art. 3 CAP
- Finalità della vigilanza -
(in vigore fino al 29/06/2015)

La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.



Art. 3 CAP
- Finalità della vigilanza -
(mod. con D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74)

Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.